

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 873, che estende i ruoli aperti al personale del Commissariato Generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 12 luglio 1921, n. 163).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e le modificazioni ed aggiunte apportate coi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, 7 giugno 1920, n. 739, e 16 gennaio 1921, n. 10;

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Veduto l'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2178, e l'art. 74 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, surricordato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In attesa degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 9 del decreto legge 24 novembre 1919, n. 2178, per disciplinare la carriera del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, sono estesi frattanto, al detto personale le norme e le tabelle n. 1, 2, 3 e 4 portate dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231; 7 giugno 1920, n. 739, e 16 gennaio 1921, n. 10, come risultano dall'articolo seguente.

Art. 2. — Gli stipendi per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione sono fissati come segue:

Carriera amministrativa.

Segretario.

(Ex segretario, ex primo segretario, ex consigliere aggiunto).

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 18° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado.

Consigliere.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado;

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado;

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Consigliere superiore.

Stipendio L. 14.000.

Posto speciale, col rango di ministro plenipotenziario di 1ª classe e colle prerogative di cui al primo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1863, n. 4349. Stipendio L. 19.300.

Carriera di ragioneria.

Ragioniere

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5, anni L. 4800 al compimento del 5° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del
10° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del
15° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del
19° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del
23° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 8900 al compimento del
28° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del
33° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del
38° anno di grado.

Capo ragioniere.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del
5° anno di grado;

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del
10° anno di grado;

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del
15° anno di grado.

Personale d'ordine.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del
4° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del
18° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del
12° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del
16° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del
20° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del
24° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del
28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del
32° anno di grado.

Archivista.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado;

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Personale subalterno.

Usciere.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado;

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.

Commesso e usciere capo

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Art. 3. — Con decreti del ministro degli affari esteri si provvederà a collocare gli impiegati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi e ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le varianti necessarie alla esecuzione del presente decreto, il

quale avrà effetto dal 1° luglio 1921, e per la decorrenza degli stipendi dal 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1921, che stabilisce che le denunce dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, possono essere presentate all'ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria e commercio e ne prescrive il termine.

Il Ministro per l'industria e il commercio;

Vista la precedente notificazione 4 febbraio 1921 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1921, n. 31 (1);

(1) *Decreto ministeriale riflettente la denuncia dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.* (*Gazzetta Ufficiale*, 7 febbraio 1921, n. 31).

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO.

Notificazione circa le denunce dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.

Il Ministro per l'Industria e il Commercio;

Visto l'art. 248 e relativo allegato del trattato di pace con l'Austria, firmato a S. Germano il 10 settembre 1919 e approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

NOTIFICA:

Devono essere denunciati, nelle forme qui appresso indicate, all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero per l'Industria e Commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) i crediti e i debiti di cittadini italiani residenti in Italia al 16 luglio 1920, verso cittadini austriaci residenti in Austria a quella data semprechè detti crediti o debiti rientrino in una delle categorie di

NOTIFICA:

Le denunce dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, da regolarsi in base all'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria, possono essere presentate all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria ed il commercio fino a tutto il 30 giugno 1921.

cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 248, del trattato di San Germano e qui appresso enunciate;

1. I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, ai sudditi di una potenza avversaria, residenti nel territorio della medesima.

2. I debiti divenuti esigibili durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, risultanti da transazioni o da contratti, intervenuti coi sudditi di una potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

3. Gli interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti ai sudditi di una potenza contraente, provenienti da titoli emessi o ritirati da una potenza avversaria, purchè il pagamento di tali interessi ai sudditi di detta potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

4. I capitali rimborsabili prima e durante la guerra ai sudditi di una delle potenze contraenti, in rappresentanza di titoli emessi da una potenza avversaria, purchè il pagamento di questi capitali ai sudditi di detta potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

Le denunce devono essere fatte per iscritto: esse devono essere rinnovate ancorchè precedentemente possa esservi stata analoga denuncia presso altra autorità od ufficio.

Qualora esistano più crediti o debiti, deve essere fatta una distinta dichiarazione per ciascuno di essi.

Ciascuna dichiarazione deve essere redatta in triplice esemplare, su carta libera, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione sociale) del dichiarante creditore o debitore;

b) nazionalità del dichiarante;

c) residenza (o sede) alla data 16 luglio 1920, del dichiarante;

d) cognome e nome (o ragione sociale) del debitore o creditore austriaco;

f) ammontare del credito o debito nella valuta in cui l'obbligazione fu contratta (avvertendo che, qualora fosse espressamente pattuito un determinato saggio di cambio per la conversione in valuta italiana, dovrà essere indicato anche il saggio di cambio pattuito);

g) natura e data del contratto e della operazione da cui ebbe origine il credito o debito;

h) data della scadenza del credito o debito;

i) saggio d'interesse di cui per esplicita disposizione di contratto, ovvero in forza di legge o di consuetudine locale, il credito o debito sia produttivo;

Le denunce devono essere fatte con le modalità specificate nella **notificazione ministeriale 4 febbraio 1921.**

Per i crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere qualora si addivenga ad un accordo con il Governo austriaco, come è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915 (1).

Roma, 31 maggio 1921.

Il Ministro: ALESSIO.

b) garanzie eventualmente costituite per il pagamento del credito o debito;

m) elenco dei titoli e documenti che si producono a comprova della dichiarazione;

n) indirizzo del dichiarante e data della dichiarazione.

Nel caso di denuncia di crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere qualora si addivenga ad un accordo con il Governo austriaco come è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.

La dichiarazione deve portare l'attestazione del dichiarante, sul proprio onore, che le indicazioni fornite sono perfettamente conformi a verità, e deve essere da lui sottoscritta.

Il dichiarante può aggiungere alla dichiarazione altri dati e chiarimenti, che eventualmente ritenga utili per la maggiore precisione ed evidenza dei crediti o debiti dichiarati. Ove non sia in grado di indicare taluno degli elementi richiesti, deve dare giustificazione della omissione.

I titoli e documenti a comprova della dichiarazione dovranno essere prodotti nell'originale, nonchè in triplice copia su carta libera.

Qualora l'originale sia posseduto esclusivamente dal contraente germanico, dovrà essere cura del dichiarante di fornire i possibili mezzi suppletivi di prova.

Per ciascuna dichiarazione l'Ufficio di verifica e compensazione rilascerà apposita ricevuta al dichiarante con annotazione da apporsi sopra uno degli esemplari della dichiarazione stessa. La ricevuta sarà rilasciata a richiesta del dichiarante, che dovrà provvedere alle spese postali eventualmente occorrenti alla spedizione della medesima.

Le dichiarazioni riconosciute in tutto o in parte infondate o non veritiere sono passibili dell'ammenda prevista dal paragr. 10 dell'annesso all'art. 248 del trattato di San Germano, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate con la maggiore sollecitudine, ed in ogni caso non oltre il 1° maggio 1921.

Roma, 4 febbraio 1921.

Il Ministro: ALESSIO.

(1) Vedi *Bollettino dell'emigrazione*, anno 1921, n. 3, pag. 200.

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

Senato del Regno

Tornata del 29 luglio 1921

Ripresa della discussione sulle Comunicazioni del Governo.

SCIALOJA. — Onorevoli Colleghi, mi studierò di essere il più breve che mi sarà possibile, data l'ora tarda e la non dolce stagione.

Mi fermerò particolarmente sopra due punti. Uno, perchè nel lucido programma, che ci fu esposto dal Presidente del Consiglio, se ne tace; mentre a parere mio sarebbe stato utile che dal Governo fosse venuta una parola, che dichiarasse quale è l'indirizzo che esso intende seguire in così importante materia: la emigrazione.

L'altro punto, su cui mi fermerò più a lungo, per necessità di cose, sarà la questione Adriatica.

L'emigrazione riguardata sotto tutti i suoi diversi aspetti, così per l'interno del Regno, come per l'estero, io ho sempre creduto che fosse o la maggiore, o una delle maggiori questioni di Italia.

Si tratta della sorte di circa un sesto della popolazione italiana; un sesto che vale più della sua misura numerica, perchè è composto in massima parte di uomini validi.

Ora della emigrazione noi non abbiamo sentito dir nulla nel programma ministeriale. Io penso che l'onorevole Bonomi ne abbia taciuto forse per brevità, non certo per mancanza di concetti che egli abbia intorno a questo gravissimo problema, nè perchè egli non ne apprezzi la grandissima importanza.

La nostra emigrazione ha per lungo tempo preoccupato il Governo italiano e il Parlamento, più che altro dal punto di vista della protezione che lo Stato doveva concedere a questi lontani cittadini, i quali, appartenendo per la massima parte alle classi più umili, troppe volte, nelle regioni che essi andavano ad arricchire dell'opera loro, venivano considerati quasi inferiori alle razze locali, onde non ne era abbastanza rispettata la dignità.

Il Commissariato dell'emigrazione fu costituito specialmente per la tutela degli emigranti, e le nostre leggi in proposito e l'azione am-

ministrativa del Commissariato diretta a tale intento, io credo meritino ogni lode. Io non sono facile lodatore. nè il Senato mi avrà sentito spesso dichiarare d'essere soddisfatto dei nostri istituti; ma penso che questo meriti lode. Tuttavia al punto in cui oggi siamo giunti, soprattutto dopo la felice elevazione della dignità italiana all'estero in seguito alla nostra guerra, io credo che *l'istituto del Commissariato, pur mantenendosi qual è, debba, anche per legge, ai propri attuali scopi, aggiungerne altri, che pur sono necessarissimi.* Conviene che la nostra emigrazione sia considerata all'estero come « desiderabile » — è la parola tecnica oramai in questa materia —, come d'altra parte conviene, per risolvere le gravi nostre difficoltà interne, che siano mantenute più che si possa a noi aperte le vie dell'emigrazione.

L'onorevole Presidente del Consiglio sa che io stesso da circa due anni mi sono molto adoperato affinché, *col concorso del Commissariato si creino in Italia istituti diretti a costituire lo stato maggiore della nostra emigrazione.*

È un dovere delle classi più intellettuali questo di dirigere la nostra emigrazione all'estero, e la borghesia deve sentire tale dovere. *Il Commissariato è entrato in questa via con l'istituzione delle scuole per la educazione commerciale e industriale, ed ora incomincia pure a costituire una serie di scuole per la preparazione teorica e pratica di coloro che dovranno dirigere l'emigrazione agricola; sicchè il nostro agricoltore nelle lontane terre, e particolarmente nell'America meridionale, non cada in soggezione di speculatori locali, come purtroppo non di rado avviene.*

L'emigrazione tedesca ci può fornire un utile esempio, poichè dalla Germania partono schiere ordinate di emigranti; quasi militarmente ordinate, perchè la Germania, per quanto smilitarizzata, è militare in tutto. Noi non imiteremo le esagerazioni tedesche, le quali in qualche luogo, come nel Brasile, sono riuscite talvolta a screditare quella emigrazione, pel timore che suscitano nelle popolazioni indigene. Questo pericolo per noi non c'è; noi non saremo mai troppo ordinati; ma dobbiamo fare tutti gli sforzi per ordinarci con quella mitezza, quella discrezione e quella umanità che è tutta propria dell'italianità. Di noi nessuno dovrà mai temere; e se ci presenteremo più ordinati e dignitosi, saremo meglio rispettati; ma saremo egualmente amati.

Io spero che il Presidente del Consiglio vorrà darmi qualche assicurazione in proposito, perchè ritengo urgente questo problema e necessaria l'azione del Governo.

Queste popolazioni italiane da noi lontane non devono essere abbandonate troppo a sè stesse dagli organi del Ministero degli affari esteri.

L'esistenza del Commissariato, ente che dalla legge è costituito quasi indipendente, *benchè teoricamente soggetto al ministro (non al*

Ministero degli affari esteri, ha fatto sì che vi sia quasi un disinteresse degli organi speciali dipendenti dal Ministero stesso per tutto ciò che riguarda l'emigrazione. Ora questo è un male.

È necessario che tanto i nostri rappresentanti diplomatici quanto e più particolarmente i nostri rappresentanti consolari si occupino e preoccupino delle questioni relative alla nostra emigrazione. Occorre, che essi siano i tutori, i centri animatori dell'italianità di questi nostri lontani fratelli; ed anche quando per le leggi locali sia necessario ed opportuno che gli italiani emigrati assumano la cittadinanza straniera, non deve cessare per essi la rispettosa ma benefica azione dei nostri rappresentanti all'estero.

Ho toccato brevemente tale problema soprattutto perchè desidero avere una confortante parola in proposito dal Ministero, e se questa parola venisse anche dal ministro degli affari esteri, credo che il Senato sentirebbe con piacere il novello senatore fare le sue prime prove parlamentari in quest'aula.

L'emigrazione sparsa in tutto il mondo fa sì che l'Italia non possa disinteressarsi di nessuno dei più alti e più vasti problemi della politica mondiale.

Tornata del 31 luglio 1921.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo.

DELLA TORRETTA, *Ministro degli Affari Esteri.* (Segni di attenzione). Mi permetto invocare la benevolenza di questo alto consesso perchè esso voglia ascoltare con indulgenza chi, nuovo ai dibattiti parlamentari, prende per la prima volta la parola, onde compiere un atto di doverosa deferenza verso il Senato, che ha mostrato il desiderio di avere dal ministro degli affari esteri alcuni schiarimenti sulla politica del Governo nelle questioni che maggiormente toccano gli interessi italiani.

Non farò un discorso; ma risponderò ai principali quesiti postimi.

Prima di parlare di questioni particolari, farò accenno a quelle direttive che devono servire di base all'esplicazione generale della nostra attività diplomatica.

Abbiamo degli obblighi derivanti dai trattati di pace, ed a questi obblighi è debito di onore di tener fede. Questi trattati che rappresentano la consacrazione della nostra vittoria, ottenuta con tanti sacrifici, debbono necessariamente costituire la base della nostra politica. Non realizzarli, oltre a costituire una inammissibile mancanza verso gli alleati equivarrebbe a rinnegare la vittoria, l'eroismo del nostro esercito e della nostra armata, e nessun italiano potrebbe assumersi una così formidabile responsabilità. Trattato di pace significa però chiusura definitiva di un pericolo di odio e di violenza. Se

L'Italia si è assicurata dei diritti, dei quali deve pretendere da tutti i contraenti indistintamente il rispetto, l'Italia stessa, per quel senso di giustizia, che è una delle più nobili caratteristiche del nostro popolo, non invaderà mai il campo dei diritti che gli stessi trattati di pace assicurano alla parte avversa. E nel risolvere questioni incerte e dubbie vi porterà quello spirito di conciliazione corrispondente al grande desiderio di pace che è ormai necessità sentita da tutti i popoli.

Nel periodo storico, in cui siamo entrati, dopo la guerra, la politica estera italiana dovrà avere un contenuto essenzialmente economico. Abbiamo soprattutto bisogno di materie prime, che si trovano all'estero, di mercati esteri ove collocare i nostri prodotti dell'agricoltura e dell'industria, ed occorre rivolgere tutte le nostre cure all'esportazione della mano d'opera esuberante all'interno.

È indispensabile dunque creare, nei paesi e nelle regioni più adatte, condizioni che rendano possibile il raggiungimento di questi fini. È necessario dare all'estero la sensazione che ove sono in giuoco interessi italiani da tutelare e sudditi italiani da proteggere, vi è sempre da parte del Governo una vigile, pronta ed efficace difesa. L'imponente fenomeno della nostra emigrazione può essere causa di grandezza dell'Italia, come fonte di dolore e di umiliazione, a seconda che noi sapremo organizzarla, dirigerla e proteggerla.

.....
 Concordo pienamente con quanto l'onorevole Scialoja, ha detto a proposito del problema dell'emigrazione, e posso assicurarlo che da parte mia farò di tutto affinché i suoi giusti ed autorevoli concetti trovino pratica attuazione.

Il senatore Scialoja ha accennato ai cittadini italiani obbligati a prendere la nazionalità del luogo di residenza. Condivido il suo pensiero che spetta cioè alle nostre autorità diplomatiche e consolari di non abbandonarli e che incombe loro l'obbligo di tutelarli con tanta maggiore efficacia ed amore in quanto assai spesso questi nostri connazionali soffrono perchè imperiose circostanze locali li obbligano ad accettare una situazione contraria al loro sentimento. A tale questione si riattacca quella della doppia nazionalità tanto discussa e non ancora risolta. Dal modo di risolverla l'Italia potrà acquistare o perdere un enorme forza d'influenza nei paesi di vasta emigrazione.

Onorevoli senatori, ho procurato di rispondere per quanto concisamente con chiarezza e precisione alle domande rivoltemi. Sono conscio della grande responsabilità che pesa sopra di me. Un senso di dovere, al quale nessuno ha facoltà di sottrarsi, mi tiene a questo posto. La fede nei grandi destini d'Italia ed il più ardente patriottismo mi danno forza e coraggio nel difficile ed aspro lavoro. La fiducia ed il consenso del Senato, se esso vorrà accordarmeli, varranno a rafforzare e ad illuminare l'opera mia.

Camera dei Deputati

Tornata del 20 luglio 1921.

Discussione sulle comunicazioni del Governo. (Atti Parl. - C. D. - Legislatura XXVI - 1^a Sess. - Disc. - pag. 401).

CIRIANI..... Un'altra questione, onorevole Bonomi: ricordo che quando il Gabinetto Giolitti si presentò alla Camera, io domandai che fosse presa in considerazione la questione semplice e tutt'altro che trascurabile del risarcimento dei danni derivati agli emigranti in occasione della guerra europea. L'ordine del giorno, poichè io avevo parlato in tono non favorevole al Governo, non veniva accettato dall'onorevole Giolitti e solamente colleghi del Veneto, esclusi i popolari e i socialisti, lo appoggiarono e cadde. Alla distanza di più di un anno che cosa si è fatto in proposito? L'onorevole Giolitti aveva detto che non poteva impegnarsi. E sia. Ma, onorevole ministro dell'industria e del commercio Bellotti, ella troverà montagne di denunce di danni derivati a emigranti e il conto può essere fatto. Questa povera gente, che per effetto della guerra europea è stata costretta ad abbandonare tutte le sue attività, frutto di sudori, di dolori, di umiliazioni, questa gente ancora attende, mentre a Berlino i tedeschi pagano ormai i loro connazionali per i danni che subirono fuori del loro Stato; ed è una Nazione vinta! Ora, io sostengo anche oggi avanti al nuovo Ministero che è diritto dei cittadini emigranti italiani di essere risarciti direttamente dallo Stato italiano, sia quella che sia l'indennità che sarà per venire dagli Stati nemici, che hanno assunto un determinato contributo in proposito. Onorevole Bonomi, non è lecito che si continui a dire nei nostri paesi che meglio forse era rimaner in Austria o in Germania a lavorare piuttosto che ritornare in Italia a salvare la Patria, come hanno fatto i nostri emigranti. Onorevole Bonomi, creda che questo è un problema che esige non le solite promesse (come quelle che possono venire dall'onorevole Giolitti, ch'io spero politicamente defunto), ma promesse chiare e precise dalla vostra bontà e dal vostro buon cuore, che diano la sensazione che entro il più breve termine possibile sarà provveduto.

Durante la guerra la famosa Commissione per lo studio dei problemi del dopo-guerra aveva una sezione destinata ad occuparsi del problema della emigrazione. Ma tutto finì lì e niente di buono ne venne fuori. Durante la guerra il Governo avrebbe dovuto invece preoccuparsi di questa verità che non si può discutere e cioè che la emigrazione presto o tardi avrebbe dovuto essere ripresa. Ora, dopo la guerra, l'emigrazione è ricominciata. Ma, onorevole Bonomi, ella certamente sa come si è ripresa: senza nessuna tutela da parte dello

Stato. Soltanto un uomo si è occupato con amore e con fervore di questo problema: il commendatore De Michelis. Ma, onorevole Bonomi, il commendatore De Michelis raramente ha trovato nel Governo l'aiuto che domandava per poter risolvere il grave problema. E già vi sono i sintomi, signori del Governo, di un'emigrazione clandestina. Cercate, signori del Governo, di correre presto ai ripari e persuadetevi che la emigrazione può concepirsi come un bene per la Patria anche dal lato morale, oltre che dal lato economico, solamente se il Governo intende e vuole in tutti i modi possibili provvedere alla migliore assistenza, nel senso che coloro che emigrano non debbono maledire la Patria, ma, attraverso la tutela dello Stato, si sentano sempre meglio legati alla madre Patria. Purtroppo, onorevole Bonomi, specialmente se voi guardate al Brasile o ad altri luoghi lontani di emigrazione, mancano consoli, mancano sussidi alle scuole, manca tutto quello che può significare comunque assistenza a questi nostri lavoratori. I sussidi alle scuole per i nostri emigranti vengono lesinati, e vi sono milioni e milioni di emigranti italiani in Brasile e appena qualche console di competenza dubbia e di cuore.... burocratico.

CAMPANINI. — È meglio che non ci siano i consoli, per quel che fanno!

CIRIANI. — Onorevole collega, interpreto il suo desiderio poiché stavo per dire ed affermo che forse non è male che i consoli non vi siano, poiché se noi riteniamo o continueremo a ritenere che la carriera consolare debba essere preclusa a coloro che non hanno titoli di nobiltà, allora dovremo concludere che gli emigranti meritano una tutela ed una assistenza diverse per essere efficaci: i ricevimenti e i banchietti non bastano! (Rumori e proteste a destra). Affermando questo, non porto qui che la voce degli emigranti, i quali anche a Berlino e a Vienna oggi giorno se vogliono essere ricevuti o dall'ambasciatore, o dal console, o dal Sotto-Console, devono fare ore e ore di anticamera, e spesso finiscono col non ottenere neppure l'udienza. Onorevole Bonomi, il problema dell'emigrazione di solito costituisce l'ultima parte della seduta di votazione dell'esercizio provvisorio. Questo problema dell'emigrazione invece va riguardato con amore e con passione di bene, e specialmente da voi che più da vicino conoscete i dolori di coloro che hanno emigrato, i dolori delle classi lavoratrici. L'organizzazione dell'emigrazione è necessaria se vogliamo che l'emigrazione sia parte vivente della Patria. So che presso il Commissariato dell'emigrazione vi sono dei progetti; ma occorrono denari, onorevole Bonomi: occorre andare ai ripari e subito, dare tutto quello che è necessario per la tutela dei nostri benemeriti, e non fare questione di limiti imposti dal tesoro.

RELAZIONI

Senato del Regno

Relazione ministeriale al disegno di legge concernente la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro, presentata dal ministro lavoro e della previdenza sociale (BENEDEUCE) nella tornata del 7 agosto 1921. (Atti Parl. - Sen. - Leg. XXVI, 1^a Sess. 1921 - Doc. n. 185).

ONOREVOLI SENATORI. — Confortato dal voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione a quattro dei sei progetti di convenzione adottati della sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.

Le sei convenzioni di Washington sono, come è noto, il primo risultato dei lavori dell'organizzazione permanente del lavoro della Società delle nazioni istituita in base alle disposizioni della parte XIII dei trattati di Versailles e di Saint Germain e riguardano precisamente:

1° la limitazione dell'orario di lavoro negli stabilimenti industriali ad otto ore settimanali;

2° i mezzi per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze;

3° l'impiego delle donne prima e dopo il parto;

4° il lavoro notturno delle donne;

5° la derminazione dell'età di ammissione dei fanciulli al lavoro industriale;

6° il lavoro notturno degli adolescenti nell'industria.

La vostra autorizzazione non viene chiesta però per la ratifica da parte del Governo del primo e del quinto dei progetti di convenzione suddetti: per il primo, perchè la Camera dei deputati, in considerazione della importanza della questione della giornata di otto ore e del fatto che pende già davanti ad essa un apposito disegno di legge, ha ritenuto opportuno che se ne sospenda l'approvazione per non ritardare più oltre, con l'esame più approfondito che avrebbe richiesto questo problema, la ratifica degli altri progetti di convenzione; per il quinto in quanto che, elevando esso a 14 anni il limite minimo d'età per l'ammissione al lavoro industriale dei fanciulli, occorre anzitutto in considerazione della necessità di elevarne pure il grado di istruzione, preparare da noi

l'ambiente scolastico necessario mentre d'altra parte non sarebbe possibile predisporre e applicare apposite provvidenze legislative prima del termine ultimo fissato dalla Convenzione al 1° luglio 1922 per la sua attuazione.

Ciò premesso, per avere il consenso del Senato alla ratifica degli altri quattro progetti, ritengo superfluo di mettere in rilievo il grande interesse morale e materiale dell'Italia a dare la sua adesione al nobilissimo tentativo di solidarietà legislativa internazionale ch'essi rappresentano, perchè il nostro paese, inducendo col suo esempio gli altri Stati ad adottarli, otterrà implicitamente per i suoi emigranti la adozione delle misure protettive in essi contenute.

I progetti di convenzione, per la ratifica dei quali si chiede la vostra autorizzazione, varranno inoltre a realizzare internazionalmente sia pure in parte quel minimo di tutela che deve essere assicurato alle classi lavoratrici, ed essi, pertanto, non potranno non ricevere l'adesione dell'Italia, che ha dimostrato in ogni occasione di non essere seconda a nessun altro paese nell'introdurre nella sua legislazione provvidenze tendenti all'elevamento morale e materiale dei lavoratori.

Passerò quindi senz'altro ad esporvi succintamente il contenuto e la portata di ciascuno dei progetti di convenzione sottoposti al vostro esame.

Il progetto di convenzione concernente i mezzi da adottare per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze non va oltre il limite raggiunto in materia dalla nostra legislazione e nessuna difficoltà vi può essere da parte nostra a dare l'assenso per la ratifica di esso.

Infatti con i decreti-legge 17 novembre 1918, n. 1911 e 19 ottobre, n. 2214 riguardanti il collocamento della mano d'opera e l'assicurazione contro la disoccupazione si è già provveduto al collocamento gratuito dei lavoratori con norme analoghe a quelle previste dal progetto di convenzione ed è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria senza esclusione per gli operai non nazionali. I due principali obblighi contenuti nella convenzione si trovano pertanto già completamente assolti dal nostro diritto positivo, mentre sarà facile con apposite disposizioni di soddisfare al terzo impegno di minore importanza ch'essa comporta nel prescrivere che siano comunicate all'Ufficio internazionale del lavoro informazioni e statistiche riguardanti la disoccupazione ed i provvedimenti presi o da prendersi per combatterla.

Notevoli modificazioni dovranno invece essere apportate alle nostre leggi per uniformarle agli obblighi imposti dalla convenzione per il riposo delle donne prima e dopo il parto e consistenti: 1° nel divieto dell'impiego di esse in tutti gli stabilimenti industriali e com-

mercials per un periodo di sei settimane dopo il parto; 2° nella facoltà concessa ad esse di lasciare il lavoro mediante presentazione di un certificato medico che dichiara che il parto avverrà probabilmente entro il termine di sei settimane; 3° nell'impegno di concedere ad esse in questi periodi di assenza dal lavoro un'indennità sufficiente per provvedere ai loro bisogni e a quelli dei neonati in buone condizioni d'igiene; 4° nell'assistenza gratuita del medico e della levatrice per l'operaria madre; 5° nella concessione ad essa di due riposi giornalieri di mezz'ora per l'allattamento; 6° infine nell'obbligo della conservazione del posto per un periodo massimo di tempo da stabilirsi se la donna lascia il lavoro per un periodo oltre le sei settimane a causa di una malattia dovuta alla gravidanza o al parto.

La nostra legislazione in materia non prescrive alcuna restrizione all'impiego delle operaie prima del parto, eccetto per le donne occupate nella monda del riso e per un mese soltanto, e limita il divieto d'impiego delle donne dopo il parto per un periodo di un mese (riducibile a 21 giorni) e la concessione per ogni caso di parto o di aborto di un sussidio di 100 lire alle sole operaie soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Siamo quindi ancora distanti dalle disposizioni della convenzione in esame, ma, se si pensa che le riforme da introdursi nella nostra legislazione a questo riguardo sono reclamate da voti e da conferenze degli igienisti e delle organizzazioni professionali e che già sono allo studio dei provvedimenti nel senso voluto dal progetto di convenzione, come risulta dall'articolo 91 dello schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione per lo studio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie («Le donne assicurate devono astenersi da lavoro nelle ultime sei settimane di gravidanza e nelle prime sei settimane dopo il parto, con diritto all'indennità fissata nel caso di malattia. L'indennità sarà pure dovuta per la maggiore durata di astensione dal lavoro prescritta») dovrà ritenersi che la convenzione in esame può essere approvata con la convinzione che essa risponde ai bisogni reclamati presso di noi dai competenti e dalla stessa opinione pubblica.

Lievi invece sono le modifiche da introdurre nella nostra legislazione per uniformarla alle clausole della terza delle convenzioni sottoposte al vostro esame riguardante il divieto del lavoro notturno delle donne, in quanto che si renderà solo necessario perciò di ampliare la estensione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per far cadere sotto il suo impero anche gli stabilimenti industriali minori. È noto infatti che questa legge, e quindi il divieto del lavoro notturno in essa prescritto, non si applica agli stabilimenti che non facciano uso di macchine o che non abbiano più

di cinque operai, mentre la convenzione in esame riguarda tutti gli stabilimenti industriali indipendentemente dal numero degli operai in essi occupati con la sola eccezione di quelli in cui lavorano i membri di una sola famiglia. Trattandosi pertanto di una convenzione per cui occorre provvedere alla estensione di una legge per renderla meglio rispondente alle maggiori esigenze della tutela delle maestranze femminili, non dubito che voi onorerete dei vostri suffragi l'autorizzazione che vi si richiede per la sua ratifica.

E confido altresì che voi non negherete il vostro consenso a che il Governo provveda a ratificare l'ultima convenzione relativa all'interdizione nelle industrie del lavoro notturno per gli adolescenti minori di 18 anni, perchè elevando, come sarà necessario, da 15 a 18 anni il limite d'età fissato per i fanciulli maschi della nostra legge in ordine a tale divieto, si potrà convenientemente proteggere lo sviluppo fisico dei lavoratori con grande vantaggio dello stesso sviluppo industriale del nostro Paese, che vuole fondarsi non già sullo sfruttamento di energie povere e immature, ma sulla collaborazione feconda di forze intelligenti e capaci.

Camera dei Deputati

Relazione della Commissione-Legislazione sul Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale, sul disegno di legge concernente la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22. (Atti Parl. - Cam. Dep. - Leg. XXVI, 1^a Sess. 1921 - Doc. n. 788-A).

ONOREVOLI COLLEGHI! — La concessione dell'esercizio provvisorio è questione d'ordine politico, più che di carattere tecnico ed economico. Non è quindi questa la sede più opportuna perchè si possano approfondire i problemi, che pur certamente daranno largo campo a discussioni quando la Camera sarà chiamata ad esaminare nel merito la previsione del fondo dell'emigrazione per il corrente esercizio.

Del resto la vostra Commissione non può che richiamarsi per molte cose, a quanto fu scritto nella legislatura passata sul disegno di legge relativo allo stato di previsione del fondo per l'emigrazione nell'esercizio 1920-21. Purtroppo le condizioni di fatto non sono allora mutate, se non per l'avverarsi delle facili previsioni sulle

restrizioni che l'emigrazione italiana avrebbe trovato nella legislazione americana, allora in gestazione, e sugli ostacoli che ad essa sarebbero stati frapposti dalla persistente crisi economica mondiale.

Quanto alle restrizioni portate dalla legge americana, che entrarono in vigore il 3 del giugno 1921, esse sono ben note: il numero degli emigranti ammissibili negli Stati Uniti è stabilito in base ad una percentuale del 3 per cento delle persone di ciascuna nazionalità residente nel territorio della Confederazione alla data del censimento del 1910.

In conseguenza di tali restrizioni il numero degli emigranti italiani negli Stati Uniti sarebbe ridotto a 42,000 all'anno col limite massimo mensile di 3,600.

Molto opportunamente prima dell'entrata in vigore di tali restrizioni, il nostro Commissariato cercò il modo di far giungere negli Stati Uniti il massimo numero di immigranti nostri.

Nuovi piroscafi furono messi in linea, distraendoli anche da altre destinazioni, sicchè nel primo quadrimestre del corrente anno poterono emigrare negli Stati Uniti circa 80,000 italiani sui 97 mila emigranti transoceanici (i rimanenti si indirizzarono in 13,000 circa all'Argentina, 3,000 al Brasile e circa 500, rispettivamente al Canada e al Centro America).

La crisi economica mondiale ha ostacolato l'emigrazione della nostra mano d'opera non solo colla minor richiesta di operai, ma anche colle misure restrittive adottate da vari Stati a protezione della mano d'opera nazionale di fronte a quella immigrata. Francia, Svizzera, Germania, Austria, Canada hanno adottato misure di vario genere tutte tendenti allo scopo di favorire l'impiego della mano d'opera nazionale.

Del resto non è a meravigliarsi data l'ingente percentuale dei disoccupati che esistono nelle suddette Nazioni.

Per tutte queste ragioni le nostre correnti emigratorie verso i Paesi non transoceanici non hanno dato nel primo quadrimestre di questo anno che un contingente di 18,000 persone, dirette per la massima parte verso la Francia (10290) la Svizzera (1875) l'Austria e Cecoslovacchia (1418) gli Stati Balcanici (1761) l'Inghilterra (756).

Le restrizioni all'emigrazione renderanno certamente meno lieta per noi la situazione dei prossimi mesi, in cui le condizioni del mercato interno avrebbero reso opportuno un più largo sbocco alla sovrabbondanza della mano d'opera. Sarà certo cosa molto utile se il Commissariato porterà la sua attenzione su quei non molti mercati in cui i nostri operai potranno avere impiego a buone condizioni, e se potrà per queste correnti emigratorie nostre ottenere quel minimo di garanzia e di tutela che ne impedisca lo sfruttamento e svalorizzazione morale.

Non si nascondono le difficoltà che si frappongono al raggiungimento di tale scopo, non si dimentica che non è facile avviare verso nuovi Paesi forti correnti emigratorie; ed è per questo che nello stesso tempo è a raccomandarsi — come del resto il Commissariato ha compreso — che non si frappongano ostacoli eccessivi da parte nostra allo sfollamento sia pur limitato delle nostre masse operaie. Bisognerà forse addivenire temporaneamente alla conclusione di accordi meno completi di quelli stabiliti in recenti trattati di lavoro, ed attendere a realizzare in modo più desiderabile quella politica di piena valorizzazione della nostra emigrazione che il nostro Commissariato rettamente si era proposto e che aveva incominciato ad attuare.

La seconda questione riflette il pagamento di sussidi di disoccupazione, da parte delle autorità svizzere ai nostri emigrati che si trovano colà disoccupati. Con un accordo in vigore dal 21 marzo 1921 il Governo Federale si è obbligato ad accordare ai nostri cittadini disoccupati in Svizzera sussidi in franchi nella stessa misura in cui essi vengono in lire corrisposti secondo la legge italiana ai cittadini svizzeri disoccupati in Italia. È un accordo, allo stato delle cose, solo relativamente soddisfacente, ed è a sperare che l'applicazione sempre più lata del nostro sistema assicurativo in tema di disoccupazione, che come è noto assicura sussidi più elevati di quelli dello Stato, valga a giovare anche ai nostri concittadini disoccupati in Svizzera.

Tutto ciò pone in condizioni assai difficili gli emigrati interessati, onde la Commissione ritiene che sarebbe assai utile anzi necessario, che lo Stato italiano intervenisse con provvedimenti suoi ad integrare le rendite stesse.

Intanto potrà e dovrà essere maggiormente intensificata l'opera nostra di tutela e di assistenza agli emigranti nostri. Al qual proposito la vostra Commissione non può non rilevare gli appunti fatti circa l'opera di alcuni — per fortuna pochi — agenti consolari nostri in America, appunti che formano oggetto di interrogazioni alla Camera, e non può sottacere che è parsa scarsa, frammentaria e non sempre sufficientemente vigile l'azione dei patronati, e talora tarda e incompleta la tutela dei nostri emigrati specie nel campo dei risarcimenti cui hanno diritto in base alla legislazione estera.

Due questioni specialmente è opportuno qui richiamare delle quali si è già interessato il Commissariato dell'emigrazione. L'una riguarda i pagamenti delle rendite dovute dagli istituti di assicurazione sociale germanici, austriaci ed ungheresi.

Su queste rendite il Governo ha concesso sussidi sino al 30 novembre 1919, in base ai decreti luogotenenziali 20 agosto 1916, e al decreto ministeriale 25 novembre 1916. Dopo tale data i sussidi fu-

rono sospesi lasciando in una penosa condizione operai infortunati, invalidi o vecchi che traevano da quelle rendite la principale fonte di sostentamento. E ben vero che al 1° febbraio 1920 gli Istituti tedeschi hanno ripreso i pagamenti a favore degli operai italiani, ma altrettanto non è stato fatto dagli altri Stati ex-nemici. Ed in ogni modo salvo che per le rendite maturatesi anteriormente alla dichiarazione di guerra (per cui possono invocarsi l'articolo 296 del Trattato di Versailles e l'articolo 248 del Trattato di San Germano), e salvo che si trovi possibile per quelle maturate posteriormente l'applicazione di altre clausole dei trattati di pace, tali rendite saranno pagate in marchi e corone ai tassi attuali di cambio.

Accennate così alle questioni più gravi e più urgenti, la vostra Commissione non ha che da riservare ad altra sede l'esame dell'ordinamento e del funzionamento della nostra azione a tutela degli emigranti e da raccomandare, in questa, la più rapida estensione del servizio dei nostri consiglieri di emigrazione. Per ragioni varie le nostre autorità consolari non sono sufficienti alla tutela, specie nel campo giuridico e nei casi singoli, dei nostri emigranti: il nuovo organo creato opportunamente a tale scopo può rendere immensi servizi.

Ad altra sede pure, quando si discuterà sullo stato di previsione, sarà il caso di rinviare l'esame delle varie forme di attività del Commissariato, considerare più organicamente le questioni connesse alla nostra emigrazione, ed anche quella della rappresentanza diretta dei nostri emigrati, di sottoporre all'attenzione della Camera alcune considerazioni relative alla gestione del fondo dell'emigrazione, all'organizzazione del Commissariato, alle norme introdotte con decreto-legge durante la guerra a modificazione delle norme regolanti questa materia.

Qui basti ancora esprimere l'augurio che nella prossima riforma della burocrazia, si abbia riguardo alle speciali esigenze ed alla particolare configurazione del Commissariato per l'emigrazione, che, nato e cresciuto autonomo, sostenuto da fonti proprie d'entrata, ha una posizione tutta sua nel quadro delle amministrazioni pubbliche italiane. Il che non toglie che anche sull'organico approvato con decreto-legge non si debba portare l'attenzione del Parlamento, quando si tratterà di convertirlo in legge.

È bene però richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che le entrate del Commissariato sfuggono ad ogni previsione essendo esse in funzione dell'aumento o della diminuzione dell'emigrazione e che per buona parte di esse non esiste ancora una sistemazione definitiva e legislativa.

Il che porta a concludere che lo stato di previsione relativo non ha necessariamente un carattere molto approssimativo, come del resto dimostra l'esperienza degli esercizi passati.

Ciò premesso, la Commissione non ha alcuna difficoltà a proporre l'accoglimento della domanda di esercizio provvisorio per il fondo di emigrazione, negli stessi limiti in cui sarà concesso per i bilanci delle altre Amministrazioni dello Stato.

OLIVETTI, *relatore.*

Relazione della Commissione-Legislazione sul Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale sul disegno di legge concernente la ratifica dei progetti di Convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza Internazionale del Lavoro. (Atti Parl. - Cam. Dep. - Leg. XXVI - 1^a Sess. 1921 - Doc. N. 198-A).

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I Trattati di Versailles e di Saint-Germain (parte XIII), hanno fissato una organizzazione internazionale del lavoro, con intendimenti che vollero dichiarati nei seguenti termini:

«Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;

«Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni, come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico e altri provvedimenti analoghi;

«Considerando che la mancata adozione da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi:

«LE ALTRE PARTI CONTRAENTI, mosse da sentimenti di giustizia e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto quanto segue... »

A queste nobilissime premesse fa seguito il regolamento di una organizzazione permanente, per promuovere l'attuazione del pro-

gramma esposto nel preambolo. Venne così dato vita ad una Conferenza internazionale del lavoro che a Washington ebbe la prima sessione nei giorni 19 ottobre 1919 e seguenti.

I progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington riguardarono:

- a) la limitazione dell'orario di lavoro negli stabilimenti industriali ad otto ore giornaliere e a quarantott'ore settimanali;
- b) i mezzi per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze;
- c) l'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- d) il lavoro notturno delle donne;
- e) la determinazione dell'età di ammissione dei fanciulli al lavoro industriale;
- f) il lavoro notturno degli adolescenti nella industria.

Malgrado che nel preambolo sopra citato si fosse avvertito il pericolo ove non si raggiungesse l'assenso, e la solidarietà di tutti i Membri del Congresso o Sessione della Conferenza internazionale del lavoro, e si dicesse che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi dei provvedimenti opportuni per assicurare sul campo sociale la pace mondiale, avrebbe ostacolato gli sforzi degli altri, non tutti i Membri furono concordi nell'accettare i progetti di convenzione adottati in quella Conferenza internazionale del lavoro. Il Giappone apertamente, durante la discussione, fece riserve per ciò che riguarda l'ammissione dei fanciulli al lavoro che per suo conto ridusse ai dodici anni, e per l'inibizione del lavoro notturno che riservò ai fanciulli sotto i 15 anni, mentre per la riduzione alle otto ore di lavoro fece modifiche e pose condizioni speciali. L'Inghilterra per le Indie Britanniche volle ammessi i ragazzi sopra i 14 anni al lavoro notturno, ammessi i ragazzi al lavoro a 12 anni mise limiti e clausole per il lavoro notturno delle donne e respinse il principio della riduzione del lavoro alle otto ore giornaliere.

In sostanza i concetti che idealmente sono da tutti i popoli stati accolti, e che i diplomatici plenipotenziari, mentre discutevano la pace mondiale, sentivano essere la base vera e solida d'una pacificazione degli animi e d'una collaborazione dei popoli, urtarono al contatto della realtà con gli interessi locali di ciascun popolo.

L'Italia ha in questo campo del lavoro un interesse evidente, perchè una delle ricchezze che possiede sopra altre grandi nazioni consiste appunto nell'abbondanza di lavoratori, e non deve essere tra quelle che, nel calcolo dell'interesse e della concordia internazionale, mettono il lavoro umano, come un articolo di commercio, ma deve proprio secondo i principi generali che fissavano le Alte Parti Contraenti, diffondere la convinzione che « esistono metodi e principi, per il regolamento delle condizioni di lavoro, che tutte le

collettività industriali dovrebbero procurare di attuare, in quanto lo permettono le loro circostanze speciali».

Per questo crediamo che sia dovere e compito dell'Italia in modo speciale di rafforzare per quanto è possibile con l'azione e occorrendo con l'esempio suo questo nobilissimo tentativo di solidarietà legislativa internazionale. Se altre nazioni si preoccupano della ripercussione di queste disposizioni legislative internazionali sopra l'organizzazione locale delle proprie industrie, l'Italia si deve preoccupare a sua volta della ripercussione che graverebbe sui suoi emigranti dove queste disposizioni non fossero accettate.

Con questo si viene anche in parte a dar compimento ad una proposta del Comitato permanente del lavoro in data 27 gennaio 1919, che appunto invocava «parità di trattamento in ogni paese degli operai stranieri e loro aventi causa in tutto ciò che concerne l'assistenza, la previdenza sociale e la legislazione del lavoro».

La convocazione annuale della Conferenza internazionale non deve perciò trovare proprio l'Italia immemore dei suoi impegni morali.

Precisato così il dovere e l'interesse dell'Italia a sanzionare nei limiti del possibile con l'approvazione parlamentare la Convenzione adottata dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro, sarà opportuno far notare ancora che, ad ogni modo, poichè non c'è obbligo di sanzionare con l'approvazione tutti i progetti di convenzione, ma ogni progetto segue la sorte sua propria, e poichè i progetti trattano separatamente di argomenti fra loro indipendenti, anche se ci sono irriducibili difficoltà per l'approvazione e ratifica immediata di uno dei progetti presentati, la cosa non può ritardare l'approvazione e ratifica di tutti gli altri.

Questo premesso, passiamo all'esame dei singoli progetti, tralasciando quello che riguarda le otto ore di lavoro, per cui sarà presentata relazione a parte, data l'importanza del problema e la sua coincidenza con condizioni locali che possono essere speciali e con progetti legislativi che sono davanti al Parlamento.

LA DIFESA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.

Il secondo progetto di convenzione si occupa del problema che si va facendo tanto presso di noi quanto all'estero di una gravità preoccupante, e cioè del problema della disoccupazione.

Fin dal periodo antebellico l'onorevole Bonomi aveva con interpellanza 20 novembre 1913 denunciato il bisogno di provvedimenti legislativi, ma le discussioni si svolsero più che altro sul modo di suscitare il lavoro. Qualche voce si è fatta sentire fin d'allora però anche sulla necessità di sottrarre gli uffici di collocamento alla speculazione privata. Un decreto-legge 6 aprile 1916, n. 425,

autorizza stanziamenti per corrispondere contributi alle associazioni economiche e di previdenza le quali abbiano organizzato servizi di sussidi contro la disoccupazione ed agli uffici di collocamento della mano d'opera.

Analoghe preposte aveva fatte la Commissione per la *preparazione economica nazionale*, e finalmente con decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1911, si danno provvedimenti per il collocamento della mano d'opera nel Regno con l'assegnazione di un contributo da parte dello Stato per il funzionamento degli Uffici di collocamento; di sussidi d'incoraggiamento agli Enti i quali promuovono l'istituzione di tali uffici; la istituzione in ogni Comune e presso ogni Prefettura di Commissioni di avviamento al lavoro; l'istituzione presso il Ministero per l'industria di un Ufficio centrale di collocamento. Seguono altri provvedimenti col decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 212, e con quello 13 aprile 1919, n. 641, che detta norme per la formazione delle liste elettorali delle organizzazioni di conduttori d'opera e di lavoratori, ammesse a nominare i rappresentanti dell'una e dell'altra classe negli organi istituiti per il collocamento della mano d'opera.

Il Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, regola il funzionamento della assicurazione obbligatoria affidando ad un ufficio nazionale la direzione e il coordinamento dei servizi per il collocamento e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Con lo stesso Decreto viene stabilito che la Commissione centrale e la Giunta esecutiva costituite col decreto luogotenenziale 17 aprile 1918, n. 1911, per i servizi di collocamento esercitino le loro funzioni anche per il servizio dei sussidi di disoccupazione; si commette ad uffici designati il collocamento della mano d'opera; si determinano le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione fissando la misura dei contributi e dei sussidi, e si stanziavano le somme credute opportune per il finanziamento dell'Ufficio nazionale.

Con quest'opera legislativa si è abbondantemente provveduto a quanto impegna di fare il progetto di convenzione che si tratta di ratificare, progetto che impone appunto un sistema di pubblici uffici gratuiti di collocamento sotto il controllo di un'autorità centrale, con l'istituzione di Comitati consultivi che comprendano rappresentanti delle classi padronali e operaie.

Nulla essendo quindi da innovare in proposito non resta che approvare il progetto di convenzione presentato.

RIPOSO DELLE DONNE PRIMA E DOPO IL PARTO.

Il progetto di Convenzione impone su questo argomento che « in tutti gli stabilimenti industriali o commerciali, pubblici o pri-

vati o nelle loro dipendenze, eccetto gli stabilimenti dove sono solo impiegati i membri d'un'unica famiglia, la donna, senza distinzione d'età o nazionalità, maritata o no:

a) non sia autorizzata a lavorare per un periodo di sei settimane dopo il parto;

b) abbia diritto di lasciare il lavoro, mediante presentazione di certificato medico che dichiara il parto avverrà probabilmente entro il termine di sei settimane;

c) riceva in questi periodi di assenza dal lavoro un'indennità sufficiente per provvedere ai bisogni suoi e del neonato in buone condizioni d'igiene. L'indennità, da determinarsi dall'autorità competente in ogni Stato, sarà prelevata da fondi pubblici o per mezzo d'un sistema d'assicurazione. La donna avrà diritto alle cure gratuite del medico o della levatrice, e nessun errore da parte del medico o della levatrice, nel determinare la data del parto impedirà che abbia diritto di ricevere l'indennità sovraindicata;

d) se allatta il bambino, la madre abbia diritto in ogni caso a due riposi giornalieri di mezz'ora per l'allattamento;

e) se la donna lascia il lavoro o non lo ripiglia per un periodo oltre le sei settimane a causa d'una malattia che il medico attesti dovuta alla gravidanza o al parto, e che la renda incapace di riprendere il lavoro, non possa essere licenziata, fino a che non abbia raggiunto un massimo di tempo da stabilirsi dall'autorità presso ogni Stato.

Su questa materia, per quanto con molte pubblicazioni scientifiche, con voti e conferenze, l'opinione pubblica sia preparata ad accogliere molto favorevolmente delle disposizioni legislative, noi siamo *in jure condito* un po' distanti dal punto a cui il progetto ci spinge, e lo stesso ministro avverte che «occorrerà apportare notevoli modificazioni alle nostre leggi per porle in armonia con gli obblighi che lo Stato assume ratificando questa convenzione».

Bisogna ricordare però in proposito che fin dal 16 luglio 1917 veniva accettato dal Governo un ordine del giorno del senatore Ferrero di Cambiano che impegnava il Governo stesso a presentare, nel termine di tre anni una legge per l'assicurazione obbligatoria per le malattie.

Il Governo, quindi, per preciso impegno assunto, avrebbe dovuto provvedere in proposito. Se non esiste ancora la legge, opportunamente ricorda la relazione ministeriale che esiste però già uno schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione per lo studio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, che, all'articolo 91 reca la disposizione seguente:

«Le donne assicurate devono astenersi dal lavoro nelle ultime sei settimane di gravidanza e nelle prime sei settimane dopo il parto.

con diritto alla indennità fissata pel caso di malattia. L'indennità sarà pure dovuta per la maggior durata di astensione dal lavoro prescritta dal medico ».

La formula di questo articolo può parere meno precisa di quella che propone il progetto di convenzione, e sarà opportuno forse modificarla e integrarla. Ma ad ogni modo dimostra che provvedimenti legislativi appunto nel senso voluto dal progetto di convenzione sono già in corso, e, per l'umanità della cosa, tutti debbono far voti che quei provvedimenti siano al più presto legge definitiva.

Si propone perciò la ratifica di questo progetto di convenzione.

IL DIVIETO DEL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE.

La legislazione italiana ha il Testo Unico 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Con la legge del 29 luglio 1909, n. 583, il Governo del Re fu autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906. L'Italia aderì alla Convenzione il 29 dicembre 1909 e la stessa entrò in vigore il 14 gennaio 1912. La Suprema Corte di Cassazione, avendo ritenuto però con alcune sentenze che non si fosse provveduto dal legislatore italiano a introdurre nel nostro diritto interno tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Berna, veniva presentato il 16 giugno 1914 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio un disegno di legge col quale le disposizioni della Convenzione di Berna del 26 settembre 1906 sull'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria, riprodotte in allegato alla legge 29 luglio 1909, n. 583, ed applicata con decorrenza del 14 gennaio 1912, restano in vigore, ancorchè non tutti, gli Stati firmatari abbiano ratificato la Convenzione anzidetta.

« Il Governo del Re — diceva ancora il disegno di legge — è autorizzato a introdurre, con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato, le disposizioni della Convenzione nel testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, coordinandole in quanto occorre con le altre norme vigenti ».

Però questo disegno di legge è rimasto presso l'ufficio centrale del Senato, e tuttora non risulta che si sia provveduto in alcun modo. Sopravvennero invece i provvedimenti del periodo bellico che sospendevano temporaneamente l'applicazione anche della legge vigente in taluni casi speciali.

Sarà pertanto opportuno sollecitare il Governo perchè voglia, per ogni buon conto, ripresentare il progetto di legge già presentato il 16 giugno 1914, doc. n. 247, perchè abbia piena e giuridica applicazione la Convenzione di Berna accettata dall'Italia per tutti gli effetti che la stessa possa avere in Italia.

Il progetto di convenzione adottato dalla sessione di Washington amplia però la Convenzione di Berna sopra alcuni punti che sarà bene richiamare.

All'articolo 1 la Convenzione di Berna stabiliva:

Il lavoro industriale di notte sarà interdetto a tutte le donne, senza distinzione di età. Riserva fatta per le eccezioni qui appresso previste.

«La presente Convenzione si applica a tutte le imprese industriali ove sono impiegati più di dieci operai o operaie; non si applica in alcun caso alle imprese ove non siano impiegati che i membri della famiglia.

«Ciascuno degli Stati contraenti deve aver cura di definire ciò che bisogna intendere per imprese industriali. Fra queste saranno in ogni caso comprese le miniere e le cave, nonchè le industrie per la fabbricazione e la trasformazione delle materie; la legislazione nazionale preciserà su tale punto il limite di separazione della industria dall'agricoltura e il commercio.

«Art. 2. Il riposo notturno contemplato con l'articolo precedente avrà una durata minima di 11 ore consecutive; in queste 11 ore deve essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino.

Il nostro testo unico 10 novembre 1907, n. 813, dice all'articolo 5°:

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età.

«Il divieto alle donne del lavoro notturno potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

«Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

«Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno alle donne, una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1917 quando concorrano le seguenti condizioni.

(Omissis).

«Dove il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protarsi fino alle ore 23.

«L'anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata, a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'articolo 2 della Convenzione di Berna».

Il progetto di Convenzione della Sessione di Washington stabilisce che la parola *notte* significa un periodo d'almeno undici ore consecutive, fra le 10 di sera e le 5 del mattino, come la Convenzione di Berna e come il nostro testo unico.

Per il progetto di Washington le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate, la notte, in nessun stabilimento industriale pubblico o privato nè in alcuna dipendenza da quegli stabilimenti, ad eccezione degli stabilimenti dove sono impiegati solo i membri della stessa famiglia.

Il divieto non si applica nei casi di forza maggiore, quando si verifica una interruzione di produzione imprevedibile, quando il lavoro si applica sia a materie prime, sia a materie in elaborazione che subirebbero rapida alterazione, quando sia necessario il lavoro notturno per salvare le materie da una perdita altrimenti inevitabile.

Come si vede la materia è già dalla nostra legislazione contemplata in modo identico.

Le differenze secondo la relazione ministeriale sarebbero tre sostanzialmente:

1°) per la convenzione di Berna «ciascuno degli Stati contraenti deve aver cura di definire ciò, che bisogna intendere per imprese industriali»; e invece la Convenzione di Washington fa un elenco di imprese che ritiene in modo speciale industriali.

Però già la Convenzione di Berna aveva tassativamente indicato, in ogni caso, fra le imprese industriali le miniere, le cave, nonchè le industrie per la fabbricazione e trasformazione delle materie, e cioè una buona parte di quelle indicate per esemplificazione dalla Convenzione di Washington; mentre il nostro testo unico sul lavoro delle donne e dei fanciulli all'articolo 5 vieta con disposizione generale il lavoro notturno alle donne di qualsiasi età, e perciò rende inutile ogni ulteriore classificazione di imprese industriali;

2°) la Convenzione di Berna non tocca gli stabilimenti con meno di dieci operai, la Convenzione di Washington si estende a tutte le imprese industriali esemplificate senza preoccuparsi del numero degli operai; il ministro proponente accenna alla necessità di far cadere sotto la legge del lavoro delle donne e dei fanciulli «anche i minori stabilimenti industriali finora sottratti al suo impero»; ma, dato il divieto generale che viene fatto dall'articolo 5 della legge senza preoccuparsi del numero degli operai impiegati, non pare neppure necessaria la modifica proposta;

3°) la Convenzione di Washington definisce la parola *notte* come il periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendendo l'intervallo che corre fra le dieci di sera e le cinque ore del mattino. La Convenzione di Berna, riproduce la cosa in modo identico all'articolo 2: «Il riposo notturno avrà una durata minima di undici ore consecutive;

in queste undici ore, qualunque sia la legislazione di ogni singolo Stato, dovrà essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino».

Poichè pertanto non abbiamo bisogno neppure di portare modifiche alla legge nostra, non resta che approvare questo progetto di convenzione.

L'ETÀ DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO.

Avverte la relazione ministeriale: « Sarebbe vano dissimulare che la introduzione del principio determinato da questa Convenzione nella nostra legislazione recherà qualche disagio e qualche aggravio ad alcuna delle nostre industrie, che, come specialmente le tessili, deve, per necessità tecniche, impiegare operai di tenera età, o che per ragioni economiche, soprattutto di concorrenza internazionale, ha convenienza di tenere al lavoro giovani operai per la minore elevazione del loro salario ».

Però bisogna osservare il problema nella sua interezza per pesarne tutta la importanza reale.

Il progetto della Convenzione di Washington dispone che i fanciulli d'età inferiore ai 14 anni non possono essere impiegati a lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro dipendenze, salvo quando nello stabilimento sono impiegati solo i membri d'una stessa famiglia; e, per permettere il controllo, i capi degli stabilimenti industriali dovranno tenere un registro d'iscrizione di tutti quelli che hanno meno di 16 anni con l'indicazione della data di nascita.

La nostra legge (testo unico 10 novembre 1907) limita il minimo d'età ai 12 anni, lo porta ai 13 anni per i lavori sotterranei dove esiste trazione meccanica, e a' 14 anni dove non esiste, come pure per il lavoro di carico e scarico dei forni nelle solfate della Sicilia; non ammette ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Ma più che la ripercussione industriale, della quale si preoccupa la relazione ministeriale proponente, e per la quale non sarebbe difficile trovare efficaci rimedi, deve fermare, su questo campo un problema d'alta importanza morale. La questione della ammissione dei fanciulli al lavoro è strettamente collegata con il problema della scuola, non essendo possibile lasciar liberi dalla scuola i ragazzi a 12 anni per mandarli al lavoro a 14 anni: si tratterebbe del vero tirocinio dell'ozio.

E vero che presso di noi la precocità naturale ha reso meno sentito il bisogno di questa maggior estensione del periodo d'anni destinato allo studio; ma poichè ora di fronte a questa proposta

internazionale sarà necessario provvedere, bisogna fare questo con la serietà che la delicatezza della cosa reclama.

Non è possibile improvvisare tutto un sistema scolastico che riformi la scuola popolare, la avvicini alla scuola professionale, e a sua volta avvicini la scuola professionale alla vita industriale, con il periodo intermedio di studio in una parte della giornata e di artigianato nell'altra.

Neppure possiamo farci illusioni che il termine fissato della Convenzione, che può essere protratto fino al 1° luglio 1922, dia modo di predisporre in Italia quanto sarebbe necessario alla applicazione di quella Convenzione.

Noi ci facciamo bene presente che diverse circostanze concorreranno a rendere più facile e più sollecita la preparazione scolastica: la disoccupazione che mette in condizioni di dar la preferenza nel lavoro agli adulti ed ai mutilati e, la riforma degli studi oramai matura e presentata come impegno di programma governativo, gioveranno senza dubbio allo scopo: ma non possiamo dimenticare le condizioni in cui sono le scuole elementari; e quanto poche siano le classi del corso popolare, e quanto poche le scuole professionali, e come manchino non solo programmi, ma anche insegnanti e materiale tecnico. Tutto questo ci deve fare considerare come con troppa leggerezza nella relazione ministeriale si affermi che «sarà cura del Governo di studiare, col concorso dei corpi consultivi competenti, le provvidenze legislative da presentare al Parlamento». Non basta lo studio nel caso attuale; l'impegno è tassativo e fisso: quello di provvedere. Ora provvedere non è possibile materialmente nel periodo di tempo fissato dal progetto di convenzione di Washington: e accettare il progetto vuol dire con certezza lasciare sulla strada i ragazzi dai 12 ai 14 anni finchè non sia potuto provvedere alla scuola necessaria.

Neppure si potrebbe evitare la difficoltà con disposizioni transitorie, che sospendano l'applicazione della Convenzione soprattutto dove mancano le scuole fino alla loro creazione, perchè sarebbe una disposizione che in pratica annullerebbe la legge e ne renderebbe la applicazione potestativa.

Non resta perciò che esprimere il vivo rammarico che le condizioni locali non ci permettano di subito accettare quel progetto di Convenzione, esprimendo il voto unanime che voglia il Governo con ogni mezzo a sua disposizione accelerare tanto la preparazione dell'ordinamento scolastico da permettere anche a noi di accettare e tradurre in legge quel progetto che esprime una tendenza nobilissima del rispetto che si deve alla creatura umana nei rapporti con l'igiene, con la morale, con il lavoro. Tanto più vivo è questo voto e tanto più urgente è l'asseccarlo, quando si pensi che, per intanto

le limitazioni hanno effetto all'estero, e si riversano sui nostri emigranti, i quali debbono perciò essere tutelati nel più breve tempo possibile.

Soltanto però quando avremo pronto l'indispensabile ambiente scolastico, potremo finalmente assumere impegni internazionali. Farlo prima sarebbe esporre la Nazione ad una mortificazione che non gioverebbe certamente al suo prestigio.

IL LAVORO NOTTURNO DEI FANCIULLI.

L'ultimo progetto di convenzione che viene presentato riguarda *il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria*.

Anche per questo progetto la relazione ministeriale osserva che «costerà qualche sacrificio non lieve alle nostre industrie» ma «offrirà largo compenso col permettere ai giovani operai di intensificare la loro coltura professionale».

Probabilmente la relazione ministeriale si vuole riferire alla presunzione che gli operai possano, dopo la giornata di lavoro, frequentare le scuole serali; e a noi resterà di far voti che le scuole serali siano diffuse quanto è necessario e che gli interessati trovino intorno a sè un ambiente così elevato moralmente che si sentano sospinti verso la coltura. Nella pratica, conviene rilevare che neppure saranno gravi i sacrifici che dovrà sopportare la nostra industria.

La legislazione attuale italiana (vedi Testo Unico citato) all'articolo 5 dice:

«Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti».

Il progetto di convenzione all'articolo 2 dispone che sia vietato il lavoro notturno degli adolescenti d'età inferiore ai 18 anni negli stabilimenti industriali pubblici o privati. Ma subito però fa seguire una serie di eccezioni, che attenuano di molto la portata del provvedimento.

Sono, di fatti, esclusi gli stabilimenti dove son occupati i membri della famiglia, e il divieto si abbassa ai 16 anni per i lavori di caratteri continuativo giorno e notte, nelle officine del ferro e acciaio, e nei lavori dove si usano forni a *riverbero* o a *rigenerazione* e per galvanizzare la latta e il fil di ferro; nelle vetrerie, nelle cartiere, nei zuccherifici, e per la riduzione del metallo oro.

Altra deroga è prevista per i casi di forza maggiore, imprevedibili ed inevitabili, che senza avere carattere periodico, ostacolano il funzionamento normale di uno stabilimento industriale.

Una deroga più generica autorizza la sospensione del divieto per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni, per atto della pubblica autorità, quando, in circostanze particolarmente gravi, l'interesse pubblico le esiga.

Se pure, però, anche così ridotta la portata della Convenzione, essa può recare qualche danno passeggero alla industria, noi dobbiamo rilevare il grande guadagno che si ottiene per lo sviluppo fisico dei lavoratori e per la loro preparazione morale.

E non possiamo perciò che proporre la ratifica della Convenzione.

Riassumendo quindi, e mandando ad altra relazione la ratifica del primo progetto di Convenzione adottato dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro che riguarda le otto ore di lavoro, proponiamo la ratifica parziale dei progetti adottati emendando il relativo disegno di legge come segue:

VOTI DELLA COMMISSIONE.

I.

La Commissione fa voto che il Governo voglia con ogni mezzo a sua disposizione accelerare la preparazione dell'ordinamento scolastico in modo da mettere anche l'Italia in condizioni di accettare la convenzione adottata a Washington nella prima Sessione della Conferenza internazionale del lavoro riguardante l'età minima di 14 anni per l'ammissione dei fanciulli nei lavori industriali.

II.

La Commissione, data l'importanza delle Convenzioni ratificate anche in rapporto al diritto interno del lavoro, fa voti che il Governo ne pubblichi la traduzione italiana approvata con Decreto Reale.

FINO, TURATI, *relatori.*

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

BIAVASCHI: Pensioni operaie dovute a connazionali dagli istituti sociali austro-germanici. (Atti Parl. - C. D., Leg. XXVI, 1^a Sess. 1921, Discussioni, tornata 2 agosto 1921, pag. 59).

« Per sapere se non si ritenga doveroso provvedere con un disegno di legge ad integrare con degli assegni le pensioni operaie dovute a connazionali da Istituti sociali austro-ungarici, pensioni che il cambio rende irrisorie, tanto più che il Governo ha già pensato a simili provvidenze a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico delle terre redente ».

Risposta. — La condizione in cui si vengono a trovare i beneficiari di rendite operaie dovute da Istituti assicuratori della Germania, di Stati dell'ex-monarchia Austro-Ungarica per effetto dell'attuale deprezzamento della moneta di tali paesi è stata da tempo presa in attenta considerazione, da parte del Commissariato generale dell'emigrazione. In linea di principio non può a meno di osservarsi, che ogni beneficiario di una rendita dovutagli da Istituti assicuratori stranieri è esposto a dover sopportare le conseguenze delle variazioni a cui è soggetto il valore della moneta estera, in cui la rendita è corrisposta. Ma l'attuale deprezzamento della moneta dei paesi predetti è così notevole che le rendite, convertite in valuta italiana, risultano ridotte talora ad assegni pressochè irrisori. Si è, perciò, presa in esame l'opportunità di riparare, almeno in parte, a tale conseguenza mediante sussidi di integrazione per quei beneficiari, per i quali le rendite hanno più strettamente carattere alimentare. Una proposta in questo senso è stata sottoposta all'esame del Ministero del Tesoro, al quale spetta di determinare la somma, che compatibilmente con le esigenze finanziarie, può essere messa a disposizione per tali sussidi di integrazione.

Il Ministro: DELLA TORRETTA.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 luglio 1921 n. 46

Infortuni

*Agli Istituti di assistenza, agli emigranti nel Regno, ai Comitati mandamentali di emigrazione e per notizia:
Agli Uffici dell'emigrazione.*

Le Compagnie Americane di assicurazione esigono nei casi di infortunio, oltre alla presentazione dei consueti documenti, la prova della « dependency », cioè il documento da cui risulti che lo infortunato provvedeva al mantenimento dei genitori durante l'anno precedente l'infortunio.

Il documento, ritenuto da quelle Società il più valido per provare la dipendenza economica dei genitori dell'infortunato, consiste in una dichiarazione giurata resa dai genitori dell'infortunato e da quattro testimoni, corredata da ricevute di vaglia, assicurate, lettere del defunto, ecc.

Mancando tali ricevute, la apposita Commissione può ritenere sufficiente la dichiarazione giurata per aggiudicare l'indennità, però le Compagnie di Assicurazione interpongono quasi sempre appello alla decisione della Commissione.

Ad evitare il ripetersi di tale inconveniente poichè gli interessati spiegano la loro incapacità a produrre le ricevute in questione, adducendo tutti lo stesso motivo, cioè di aver distrutte le ricevute, stimo opportuno, nell'interesse delle famiglie degli emigranti, che eventualmente dovessero rimanere vittime di infortunio, di consigliarle a conservare per ogni evenienza le ricevute in parola.

Prego di voler dare la maggiore diffusione alla presente circolare.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 22 luglio 1921 n. 48

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili
e Questori del Regno.*

Mi consta che si sta svolgendo una azione di propaganda per incitare la nostra emigrazione verso il Messico e la Columbia donde ci giungono dai competenti nostri Agenti Diplomatici supplicazioni di non lasciar andare emigranti senza contratto di lavoro serio e controllato.

Invito perciò le SS. LL. II., a non concedere passaporti per dette destinazioni senza una tassativa autorizzazione di questo Commissariato.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 31 luglio 1921 n. 49

Visto uscita dal Regno.*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili e Questori del Regno.*

Circolare telegrafica 20 maggio c. a., n. 1214-L Ministero dell'Interno circa abolizione del visto di uscita dal Regno dà luogo ad inesatte interpretazioni da parte dei Funzionari preposti al servizio dei passaporti. Credo per ciò opportuno richiamare attenzione S. V. sulla riserva fatta nella circolare summenzionata con la quale si confermano le disposizioni e norme vigenti impartite da questo Commissariato circa i passaporti agli emigranti.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.